

IL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

per il dipendenti dello stato con particolare riferimento alla
dirigenza scolastica

1

Indicazioni di carattere generale

Moreno Piacenti

15 ottobre 2025

IL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

2

per gli statali è più noto come

Indennità di buonuscita

La cui fonte primaria è
DPR 29/12/1973, n. 1032

Che cos'è

è una somma di denaro “una tantum” corrisposta al dipendente dopo la cessazione dal servizio a condizione che l'iscritto abbia almeno un anno di iscrizione all'ex Enpas

A chi si applica

A tutti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, comprese forze di polizia, arma dei carabinieri, guardia di finanza, forze armate e dipendenti di Senato, Camera, Segretariato del Presidente della Repubblica, magistrati **personale della scuola** e Università

se assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000

Come si finanzia

La BU è finanziata dal contributo previdenziale obbligatorio che, come vedremo, avrà anche riflessi significativi sulla tassazione della futura prestazione

la misura della contribuzione è pari al 9,60% dell'80% **della retribuzione contributiva** di cui il 2,50 a carico del lavoratore e il 7,10 a carico del datore di lavoro

Qual è la retribuzione contributiva o meglio l'imponibile ai fini TFS

Gli elementi fissi e continuativi della retribuzione che la legge prevede quali voci utili

Per la dirigenza scolastica sono le voci stipendiali compresa la IIS e la retribuzione di posizione sia nella componente fissa che quella variabile

Come lo riconosciamo dal cedolino stipendiale

Competenze fisse					
STIPENDIO					
KL01	STIPENDIO TABELLARE				3.481,59
650/001	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'				348,56
ALTRI ASSEGNI					
118/KL1	IND.VACANZA CONTRATTUALE				24,37
119/KL1	IND.VACANZA CONTRATTUALE				17,41
678/001	RETRIBUZIONE POSIZIONE - QUOTA VARIABILE				919,43
679/KL1	RETR.POSIZ.QUOTA FISSA DIR.SCOL.				966,55
Ritenute					
PREVIDENZIALI					
	ADDIZ. PENSION.	Imponibile	Aliquota	Importo	
		1.734,63	1,000 su 100	17,32	
	OPERA DI PREVIDENZA	5.757,91	2,500 su 80	115,16	
	INPDAP	5.757,91	8,800 su 100	506,69	
	FONDO CREDITO	5.757,91	0,350 su 100	20,16	
	Totale ritenute previdenziali				659,33

stipendio con IIS	3.481,59
Ria	348,56
Vac Contr	24,37
Vac Contr	17,41
Posizione variabile	919,43
Posizione Fissa	966,55
totale	5.757,91
%	0,80
a carico interessato	2,50%
contributo personale ai fini TFS	115,16

Quali sono i periodi utili ai fini della BU

Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, si computa tutto il periodo di iscrizione al fondo ex enpas

L'iscrizione al fondo è prevista per tutti i dipendenti di ruolo dello stato

I dipendenti non di ruolo solo se assunti temporaneamente per periodi di almeno un anno

I periodi utili ai fini della BU

9

Il riscatto

Consente la valutazione di periodi e servizi **NON coperti** da contributo previdenziale obbligatorio

E' subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato e per calcolarne l'importo in un'unica soluzione vanno considerati il coefficiente di riscatto, un millesimo della retribuzione annua contributiva riferita alla data di presentazione della domanda di riscatto e il numero di mesi ammessi al riscatto.

Il coefficiente di riscatto si calcola in base all'età dell'iscritto espressa in anni interi alla data di presentazione della domanda e in base all'età di collocamento al riposo per limiti di età o di servizio prevista per la qualifica o per il grado rivestito.

I periodi utili ai fini della BU

10

I periodi riscattabili più frequenti

- ✓ i servizi statali civili e militari **comunque** prestati per i quali è **previsto il computo ai fini pensionistici**
- ✓ I periodi di studio universitario
- ✓ Sono, inoltre, riscattabili gli aumenti per servizi speciali* che siano utili ai fini del trattamento di quiescenza statale.

* si tratta di servizi prestati che danno luogo ad una maggiorazione ai fini pensionistici e quindi diventano riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita. a decorrere dal 01.01.1998 non possono eccedere il limite di 5 anni

La ricongiunzione ai fini dr TFS prevista dalla legge 523/54

La misura della BU

È pari a $1/12$ dell'80% dell'ultimo stipendio annuo x 13
moltiplicato per gli anni utili

La frazione di anno superiore a sei mesi (trascurando quella
uguale o inferiore) è computata ad anno intero

Il trattamento fiscale della BU

LA TASSAZIONE E' SEPARATA E DEFINITIVA

L'esenzione

è prevista un'esenzione

è esclusa dall'ammontare lordo della prestazione una quota pari al rapporto tra il contributo previdenziale a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo versato all'ente previdenziale

L'esenzione

Determinazione della percentuale di esenzione

la misura della contribuzione per finanziare la BU è pari al 9,60% (2,50 a carico del lavoratore e 7,10 a carico del datore di lavoro) dell'80% della retribuzione (retribuzione contributiva)

$$2,50 : 9,60 = 26,04\%$$

La riduzione

Il lordo del TFS
è diminuito di un importo pari ad euro
309,87
per ogni anno di servizio utile.

L'imposta dovuta

Gli elementi per la determinazione dell'imposta

L'IMPONIBILE

(determinato sottraendo dall'ammontare lordo del TFS
gli importi della **ESENZIONE** e della **RIDUZIONE**)

IL REDDITO DI RIFERIMENTO

Determinato sottraendo all'ammontare lordo del TFS
l'importo della esenzione e degli eventuali interessi =
risultato / mesi fiscali per 144

L'ALIQUOTA IRPEF

vigente all'anno di cessazione

Calcoliamo la BU lorda

anni utili

Retribuzione mensile
assoggettato a
contributo

CALCOLO BUONUSCITA							
anni utili					28		
trattamento economico mensile					€ 5.843,00		
1)	2)	3) = 1x2	4)	5) = 3x4	6) = 5:12	7)	8) = 6x7
€ 5.843,00	13	€ 75.959,00	0,8	€ 60.767,20	€ 5.063,93	28	€ 141.790,13

Buonuscita lorda

È pari a 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua x 13 moltiplicato per gli anni utili

PREVIDENZIALI	Imponibile	Aliquota	Importo
ADDIZ. PENSION.	1.259,75	1,000 su 100	12,57
OPERA DI PREVIDENZA	5.843,77	2,500 su 80	116,88
INPDAP	5.843,77	8,800 su 100	514,25
FONDO CREDITO	5.843,77	0,350 su 100	20,46
Totale ritenute previdenziali			

= Imponibile netto : 28 x 12

$$= 309,87 \times 28$$

= BU lorda – esenzione -
riduzione

= imponibile x aliquota media

$$= \text{BU lorda} - \text{irpef}$$

CALCOLO BUONUSCITA							
anni utili						28	
trattamento economico mensile						€ 5.843,00	
1)	2)	3) = 1x2	4)	5) = 3x4	6) = 5:12	7)	8) = 6x7
€ 5.843,00	13	€ 75.959,00	0,8	€ 60.767,20	€ 5.063,93	28	€ 141.790,13
% esenzione solo periodi di iscrizione senza riscatti							26,04%
esenzione							€ 36.922,15
imponibile netto							€ 104.867,98
reddito di riferimento							€ 44.943,42
aliquota scaglione							35
aliquota media							29,21
riduzione							€ 8.676,36
imponibile							€ 96.191,62
irpef							€ 28.102,33
Buonuscita netta							€ 113.687,80

Modalità e termini e di pagamento nelle situazioni ordinarie

Le modalità di pagamento

TFS lordo

≤ 50.000

pagamento in unica soluzione

TFS lordo $> 50.000 < 100.000$

la seconda rata è erogata dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata

TFS lordo > 100.000

la terza e ultima rata è erogata dopo 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata

I termini di pagamento della prima rata

Dopo 12 mesi dalla cessazione dal servizio nel caso di raggiungimento dei limiti di età

L'eventuale **seconda** rata dopo 12 mesi dal pagamento della prima rata

L'ulteriore, eventuale e ultima rata e dopo 12 mesi dal pagamento della seconda rata

La parte eccedente i 100.000 euro pagati, quindi dopo 36 mesi dalla cessazione

I termini di pagamento della prima rata

Dopo 24 mesi dalla cessazione dal servizio nel caso di dimissioni volontarie

L'eventuale **seconda** rata dopo 12 mesi dal pagamento della prima rata

L'ulteriore, eventuale e ultima rata e dopo 12 mesi dal pagamento della seconda rata

La parte eccedente i 100.000 euro pagati, quindi dopo 48 mesi dalla cessazione

Alcune decorrenze dei termini di pagamento spettanti a quanti usufruiscono di un particolare beneficio pensionistico

Art. 1, comma 239, della legge 228/2012, come modificato dalla legge 232/2016 (**cumulo dei periodi assicurativi** non coincidenti)

Art. 1, commi da 179 a 186, della legge 232 dell'11 dicembre 2016 (**"Ape sociale"**)

Termini di pagamento della prima rata

Dopo 12 mesi dal raggiungimento del limite di età

L'eventuale **seconda** rata dopo 12 mesi dal pagamento della prima rata

L'ulteriore, eventuale e **ultima rata** e dopo 12 mesi dal pagamento della seconda rata

(circolare n.60/2017)– circolare n. 100/2017)

.....e ancora

Art. 14 del decreto-legge 4/2019 e succ , (**pensione quota 100,102,103**

25

Art. 1, commi da 199 a 205, della legge 232 dell'11 dicembre 2016
(**lavoratori “precoci”**)

Art. 1, commi da 147 a 153, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
(**“lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”**)

Termini di pagamento della prima rata

24 mesi dalla data di raggiungimento teorico dell'anzianità contributiva per la pensione anticipata o se più favorevole **12 mesi** dalla data del raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

L'eventuale **seconda** rata dopo 12 mesi dal pagamento della prima rata

L'ulteriore, eventuale e **ultima rata** e dopo 12 mesi dal pagamento della seconda rata

circ. 38/2022 e circ. 39/2024 – circ. n. 99/2017 – circ n. 126/2018)

I tempi per la liquidazione delle rate

L'importo in unica soluzione o la prima rata della prestazione va corrisposta entro 3 mesi dalla data decorrenza pagamento trascorsi i quali decorrono gli interessi

Art 3 comma 2 del DECRETO-LEGGE 28 marzo 1997, n. 79

La cessione della Buonuscita

CESSIONE ORDINARIA DPR 180/50

Il D.P.R. 180/50 e, s.m.i. prevede la possibilità di cedere
in tutto o in parte la BU solo dopo la cessazione dal
servizio indipendentemente dalla maturazione del
diritto a pensione
Circ. 12/2011

L'anticipo agevolato

art. 23 DL 4/2019

28

Prevede la possibilità di richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari il finanziamento dell'indennità di fine servizio comunque denominata per un importo non superiore a 45.000 euro netti

Condizione per accedere all'anticipo agevolato

Cessazione dal servizio **con diritto a pensione** con i requisiti di cui all'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011

è garantito oltre che dalla cessione della prestazione anche da un fondo di garanzia istituito presso l'Inps

è erogato dagli istituti finanziatori che aderiscono ad apposita convenzione

La richiesta di cessione ordinaria e l'anticipo agevolato si attiva mediante presentazione di una istanza on line da parte del cittadino direttamente o tramite Ente di Patronato finalizzata al rilascio della certificazione del TFS

La richiesta all'INPS

29

La richiesta di cessione ordinaria e l'anticipo agevolato si attiva mediante presentazione di una istanza on line da parte del cittadino direttamente o tramite Ente di Patronato finalizzata al rilascio della certificazione del TFS

Anticipazione agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

Domande dal 1° febbraio 2023

destinatari

i pensionati che avevano confermato l'adesione al Fondo credito e risultano iscritti alla gestione

La nuova prestazione **veniva** erogata con un tasso fisso di interesse dell'1% e spese di amministrazione pari allo 0,50%.
L'anticipazione poteva essere chiesta per una parte o per l'intero importo del TFS disponibile

Con riferimento alla prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 219 del 9 novembre 2022, **si comunica che le risorse finanziarie a essa destinate** nel Bilancio di previsione dell'INPS per l'anno 2024 **sono**, sulla base delle stime effettuate, **in via di esaurimento**.

A tale riguardo, poiché il Regolamento relativo alla prestazione in oggetto, approvato con la citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 219 del 2022, **prevede**, all'articolo 1, comma 3, che l'erogazione dell'anticipazione ordinaria del TFS/TFR **avvenga " nei limiti delle disponibilità finanziarie** destinate annualmente nel bilancio dell'INPS ", si comunica che a partire dal 25 aprile 2024 è inibita la presentazione di nuove domande.